

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2933-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BONAITI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

nella seduta del 19 gennaio 1966

Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951

Presentata alla Presidenza il 22 aprile 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, prevede la concessione di sovvenzioni a fondo perduto qualora si verificino necessità di riduzione della manodopera

nelle industrie del settore ovvero mutamenti profondi delle condizioni di vendita nell'industria medesima. Tali sovvenzioni sono dirette alla concessione di indennità e di sussidi per i lavoratori nella fase di attesa di reimpiego e per le spese di nuova sistemazione

nonché al finanziamento della riqualificazione professionale.

La concessione delle sovvenzioni è subordinata al versamento da parte dello Stato interessato di un contributo speciale almeno equivalente all'ammontare delle sovvenzioni stesse, salvo deroghe autorizzate dal Consiglio.

Sono recentemente intervenuti accordi tra il Governo italiano e l'Alta Autorità per l'attuazione del predetto articolo 56, sì che le indennità ed i sussidi previsti possano essere erogati ai lavoratori interessati pressoché contemporaneamente al verificarsi del licenziamento totale o parziale.

L'Alta Autorità ha però richiesto che le indennità ed i sussidi da erogarsi siano esenti da imposizioni fiscali rispetto all'ordinamento tributario italiano, analogamente a quanto già disposto dagli altri paesi della Comunità (Belgio, Francia e Germania) e ciò al fine di non alterare il rapporto di contribuzione tra l'Alta Autorità e lo Stato interessato, fissato nella misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

Si ravvisa quindi, se non l'obbligo giuridico, la opportunità di aderire alla richiesta dell'Alta Autorità onde evitare che nell'eser-

cizio dell'ampia discrezionalità riservata la stessa non abbia in avvenire a subordinare di fatto la concessione delle sovvenzioni, di cui all'articolo 56 del Trattato, alla soluzione che il Governo italiano intende dare al problema dell'esenzione fiscale.

A tanto vuol provvedere il disegno di legge in esame a favore del quale militano anche altre considerazioni di opportunità.

L'esenzione proposta non costituisce, infatti, novità per il nostro ordinamento tributario. Esenzioni analoghe sono già in atto per indennità di carattere previdenziale-assistenziale quali ad esempio le indennità di disoccupazione e quelle erogate dalla Cassa integrazione guadagni.

Il sacrificio per l'Erario è, del resto, di modestissima entità trattandosi, nella specie, di indennità che sono corrisposte per il periodo massimo di 15 mesi, calcolate su una base che va da un massimo dell'80 per cento ad un minimo del 55 per cento dell'ultima retribuzione percepita.

Le su esposte considerazioni raccomandano l'approvazione del proposto disegno di legge.

BONAITI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Le indennità e le somme comunque corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono esenti da imposte erariali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.